Codice A1305A

D.D. 28 novembre 2018, n. 380

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nel Comune di CRESCENTINO (VC), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Cortemaggiore - Torino - Variante - DN 400 (16") - 24 bar". Pagamento indennita' definitive accettate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 03.07.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata alla Regione Piemonte – Direzione Innovazione Ricerca Università – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Cortemaggiore – Torino – Variante - DN 400 (16") - 24 bar", localizzato nel Comune di CRESCENTINO (VC), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 70 in data 09.04.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 02.10.2013 ed in data 27.11.2013) che così si possono sintetizzare:

- 1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 29.01.2013 come integrato dalla documentazione presentata in data 05.12.2013;
- 2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. A);
- 3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;
- 4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici da SNAM Rete Gas S.p.A. - allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale (garantendo anche il pieno rispetto delle vigenti condizioni di sicurezza), in quanto il metanodotto esistente attraversa aree soggette a continuo sviluppo urbanistico ed edificatorio che limita fortemente le attività di controllo, ispezione e manutenzione della tubazione.

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nel quale erano evidenziate le aree di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito - o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati - era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005 mediante comunicazioni personali.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, né i proprietari dei terreni interessati dall'opera né altri aventi diritto avevano a suo tempo presentato osservazioni scritte relative alla procedura coattiva e/o agli indennizzi offerti da SNAM, e/o alle modalità di esecuzione dei lavori.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 560 in data 08.10.2014, con il quale erano state autorizzate, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e l'imposizione servitù di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., relative agli immobili siti nel Comune di CRESCENTINO (VC), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Cortemaggiore – Torino – Variante - DN 400 (16") - 24 bar".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.a., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 560/2014, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che entro i termini di legge, riguardo alle indennità elencate nel predetto provvedimento regionale n. 560/2014, tutte le Ditte proprietarie dei terreni interessati dal gasdotto di cui all'oggetto:

- avevano rifiutato le somme offerte a titolo provvisorio;
- nulla avevano comunicato al riguardo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Visto il proprio provvedimento n. 168 in data 12.07.2017, con il quale era stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI, la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione.

Vista la Deliberazione della C.P.E. di VERCELLI n. 02/2018 in data 28.06.2018 con la quale sono state determinate le predette indennità definitive.

Dato atto che copia stralcio della predetta Deliberazione è stata notificata agli aventi diritto.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione e di asservimento, inoltrata alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria - Signora VAMAN TATIANA - proprietaria dei terreni di seguito elencati:

- Comune di CRESCENTINO (VC) N.C.T. Foglio n. 27 Mappale n. 346;
- indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo, pari a 6.293,90 €. complessivi.

Considerato che questa Struttura, con proprio successivo provvedimento disporrà il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti (da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A.) delle indennità definitive di occupazione e/o di asservimento non espressamente accettate dagli aventi diritto.

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto delle indennità definitive di occupazione temporanea ed asservimento determinate dalla C.P.E. di VERCELLI con la Delibera n. 02/2018 in data 28.06.2018 sopraccitata..

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 27 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento della somma accettata a titolo definitivo dalla Ditta Concordataria indicata in premessa.

Tale importo costituisce l'indennità dovuta a seguito dell'occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili citati in premessa, siti nel Comune di CRESCENTINO (VC), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Cortemaggiore – Torino – Variante - DN 400 (16") - 24 bar".

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili (anche pro – quota in caso di eventuali successioni), nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esprimere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Novara, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Dr. Marco PILETTA)

CA/vv